

REGOLAMENTO ELETTORALE FORUM EMILIA ROMAGNA

L'assemblea della Associazione Forum del Terzo Settore Emilia Romagna riunitasi il giorno 20 giugno 2023, visto lo Statuto sociale che prevede l'adozione di un Regolamento Assembleare che disciplini anche le modalità di elezione delle cariche sociali quali il/la Portavoce, i componenti del Coordinamento regionale, i componenti dell'Organo di Controllo (ove presente) e i componenti del Collegio di garanzia

VISTI GLI ARTICOLI DELLO STATUTO REGIONALE:

- ARTICOLO 5 Enti Aderenti
- ARTICOLO 6 Quote di Associazione
- ARTICOLO 8 Assemblea regionale
- ARTICOLO 9 Compiti dell'Assemblea Regionale
- ARTICOLO 10 Coordinamento regionale
- ARTICOLO 11 Il/La Portavoce regionale
- ARTICOLO 12 L'Organo di controllo
- ARTICOLO 13 Revisore Legale
- ARTICOLO 14 Collegio regionale di Garanzia
- ARTICOLO 17 Incompatibilità o ineleggibilità

VISTO IN PARTICOLARE

L'ARTICOLO 8 i cui commi 1 e 2 recitano

1. *L'Assemblea regionale si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocata dal Coordinamento regionale almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 10 giorni.*
2. *Qualora il Coordinamento regionale non provveda, l'Assemblea regionale è convocata dal Collegio regionale di Garanzia su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci*

L'ARTICOLO 9 il cui comma 1 lett b) recita

- b) *“elege, ogni quattro anni, con votazioni a scrutinio segreto, secondo le disposizioni del Regolamento elettorale proposto dal Coordinamento regionale e approvato dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Soci almeno 3 mesi prima del rinnovo degli organi:*
 - I. *il/la Portavoce regionale;*
 - II. *da un minimo di 8 ad un massimo di 10 componenti del Coordinamento regionale eletti da e tra i rappresentanti dei Soci*
 - III. *i componenti dell'Organo di Controllo, quando previsto per legge o per scelta dell'associazione;*
 - IV. *il/la Revisore legale, quando previsto per legge o per scelta dell'associazione;*
 - V. *i componenti del Collegio regionale di Garanzia.”*

L'ARTICOLO 11 il cui comma 4 recita:

“L'incarico di Portavoce regionale non può essere ricoperto per non più di 2 mandati.”

APPROVA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

ART 1. COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale elettorale viene nominata dall'Assemblea regionale almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea di rinnovo degli organismi
Nel caso in cui l'Assemblea non nominò la Commissione elettorale almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea il Collegio di Garanzia uscente, 30 giorni prima dello svolgimento della Assemblea di rinnovo degli organi, assume le funzioni di Commissione Elettorale.

ART. 2 COMPOSIZIONE CARICHE SOCIALI

Il Coordinamento è composto da 10 componenti

L'organo di controllo, se nominato, è monocratico

ART. 3 CANDIDATURE

1. Possono candidarsi a Portavoce i rappresentanti dei soci, in regola con i versamenti delle quote associative.
2. Possono candidarsi a componenti del Coordinamento Regionale i rappresentanti dei Soci, in regola con i versamenti della quota associativa, o loro delegati.
3. Possono candidarsi a componente dell'Organo di controllo, quando esistente, i rappresentanti dei Soci, in regola con i versamenti della quota associativa, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
4. Possono candidarsi a componenti del Collegio regionale di Garanzia i rappresentanti dei Soci, in regola con i versamenti della quota associativa, o loro delegati. Può essere eletto nel Collegio regionale di Garanzia un/una solo/a rappresentante dei Forum provinciali.
5. Le candidature agli organi sociali vanno presentati in liste. Ciascuna lista per il Portavoce è composta da 1 solo nominativo, e va allegato anche il suo CV; ciascuna lista per il Coordinamento è composta al massimo da 16 nominativi ma il coordinamento è composto da 10 persone come definito dal presente regolamento; ciascuna lista per l'eventuale organo di controllo dovrà contenere un solo nominativo come definito dal presente regolamento ciascuna lista del Collegio di Garanzia è composta da 3 nominativi.
6. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno il 35% dei soci e deve garantire una presenza di almeno il 25% per ciascun genere.
7. Ciascun socio può presentare la propria candidatura per uno solo degli organi sociali; non può sottoscrivere, per ciascun organo, più di una lista. Non sono ammesse, in alcun caso, le candidature multiple della stessa persona sia in più liste sia in più organi.
8. Le liste per ciascun organo vanno inviate via posta elettronica alla Commissione elettorale all'indirizzo mail info@forum3er.it almeno 15 giorni di calendario prima dello svolgimento della Assemblea elettiva. La Commissione Elettorale decorso il termine per la presentazione delle liste, ne verifica, entro 4 giorni di calendario, ~~per ciascuna,~~ il possesso dei requisiti formali a norma di Statuto e Regolamento Elettorale.
9. In caso di presentazione di più nominativi appartenenti allo stesso Socio, e in caso di candidature multiple, le candidature saranno ritenute nulle; nel caso di sottoscrizione di più candidature la singola candidatura sarà ritenuta nulla.
10. Nei casi di cui al punto 9 o di inammissibilità della candidatura a Portavoce, la Commissione elettorale la comunica all'interessato e al primo firmatario della lista, e concede fino a 3 giorni di tempo per la sua sostituzione.
11. Nei casi di cui al punto 9 o di inammissibilità di una o più candidature nelle liste del Coordinamento, Collegio di Garanzia, eventuale Organo di Controllo, la Commissione elettorale la comunica all'interessato/i e al primo firmatario della lista, e concede fino a 3 giorni di tempo per la sua sostituzione.
12. La decisione della Commissione Elettorale è inappellabile.
13. La commissione elettorale provvederà a dare adeguata e tempestiva pubblicità delle liste definitive almeno 7 giorni di calendario a mezzo mail rivolta a tutti i soci.
14. In caso di ritiro di candidature o di liste avvenuto sino al momento precedente l'avvio delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale, appresa la notizia, provvede a darne tempestiva comunicazione.

Art 4 ELEZIONI

1. In sede di Assemblea elettiva, la Commissione Elettorale verifica i requisiti formali e le deleghe dei componenti dell'Assemblea regionale ai fini dell'elettorato attivo e passivo.
2. La Commissione Elettorale, nel corso dell'Assemblea regionale elettiva, ha il compito di sovrintendere a tutte le operazioni di voto.
3. Nel corso dell'Assemblea regionale, in relazione all'ordine del giorno, la Commissione Elettorale riporta all'Assemblea una sintesi delle risultanze del proprio mandato e dà lettura delle liste dei candidati, invitando i presentatori e/o i capilista delle stesse ad esporre obiettivi e programmi.
4. Per l'elezione del Portavoce, del Coordinamento regionale, dell'Organo di Controllo (ove previsto)

e del Collegio regionale di Garanzia, il Collegio Elettorale provvede a riportare, in una scheda di votazione per ciascun organo, le liste dei candidati.

5. In caso di presenza di più liste per lo stesso Organo, ciascun componente dell'Assemblea regionale può votare una sola delle liste presentate e non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena la nullità del voto espresso.
6. Ciascun componente dell'Assemblea regionale può votare un solo candidato a Portavoce e non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena la nullità del voto espresso.
7. Alle operazioni di voto, svolte a scrutinio segreto, sovrintende la Commissione Elettorale, con le più funzionali modalità richieste dalle diverse situazioni, e come previsto dallo Statuto vigente.
8. La Commissione Elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio, nel quale si avrà cura di distinguere i voti validi, dai nulli e dalle schede bianche.
9. Risulterà eletto il Portavoce che avrà raccolto la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti ottenuti si procede ad una nuova votazione.
10. Per i componenti del Coordinamento regionale, in caso di presenza di due o più liste, risulteranno eletti i candidati, nell'ordine così come sono presenti nella lista, su base proporzionale, garantendo una presenza di almeno il 25% per ciascun genere.
11. Per i componenti del Coordinamento regionale, in caso di presenza di una sola lista, qualora questa contenga più nominativi della composizione massima del Coordinamento indicata all'art. 2 del presente regolamento, si procede alla votazione segreta dei nominativi della lista. Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto ad esprimere un numero massimo di preferenze dei nomi della lista pari alla metà dei componenti la lista messa in votazione. In caso di numero dispari il calcolo della metà dei voti esprimibili si fa sul numero pari inferiore al totale dei componenti la lista (es. 15, $15-1=14$, si esprimono 7 preferenze). Le schede in cui viene espresso un numero di preferenze maggiore della metà dei candidati della lista è considerata nulla. Risulteranno eletti i primi 10 candidati che ricevono il maggior numero di preferenze.
12. Per i componenti dell'Organo di Controllo (ove nominato), in caso di presenza di più liste, risulteranno eletti i candidati, nell'ordine così come sono presenti nella lista, a seconda del numero di voti ricevuti dalle rispettive liste, su base proporzionale.
13. Per i componenti del Collegio Regionale di Garanzia, in caso di presenza di più liste, risulteranno eletti i candidati, nell'ordine così come sono presenti nella lista, a seconda del numero di voti ricevuti dalle rispettive liste, su base proporzionale.
14. Delle operazioni di voto, La Commissione Elettorale redige apposito processo verbale da allegare al Verbale dell'Assemblea Regionale.

ART.5 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Il Presidente La Commissione Elettorale a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama l'elezione del Portavoce e dei componenti del Coordinamento Regionale, dell'Organo di Controllo (ove nominato), del Collegio Regionale di Garanzia.
2. Gli eletti entrano immediatamente in carica.

ART. 6 - PROCEDURE IN CASI DI DIMISSIONI, DECADENZA, ELEZIONI ANTICIPATE DEGLI ORGANI

1. In caso di dimissioni o decadenza del Portavoce, si applica la procedura elettorale prevista dal presente Regolamento per la sola elezione del Portavoce, il cui mandato termina con la scadenza naturale degli altri Organi in carica.
2. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del Coordinamento regionale, l'Assemblea regionale, nella prima riunione utile, su proposta del Coordinamento Regionale, provvede alla elezione di un nuovo componente, il cui mandato scadrà con quello degli altri componenti del Coordinamento.
3. Il presente Regolamento si applica anche nel caso di elezioni anticipate degli Organi o per le elezioni seguite da mozione/i di sfiducia o dimissioni.